

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela  
email : [atoambientecl2@gmail.com](mailto:atoambientecl2@gmail.com) – pec : [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it)  
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856  
**IN LIQUIDAZIONE**

## Determinazione del Legale Rappresentante/Liquidatore n. 44 del 21 marzo 2017

Oggetto	Affidamento del servizio riguardante l'esecuzione di campionamenti e analisi chimico fisiche, prove in campo ed elaborazione finale dei dati raccolti relativi al piano di monitoraggio dell'impianto di compostaggio sito nella Zona Industriale 3 <sup>^</sup> Strada - Gela, per anni uno Aggiudicazione definitiva. CIG Z4E1DC790
---------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno (21) del mese di marzo, nella sede operativa dell'ATO Ambiente CL2 SpA, ubicata presso l'Unità Locale Discarica Timpazzo di Gela, il sottoscritto avv. Giuseppe Panebianco, nella qualità di Legale Rappresentante/Liquidatore,

PREMESSO che con determina n. 38 del 9 marzo 2017 sono state attivate le procedure per l'affidamento del servizio riguardante l'esecuzione di campionamenti e analisi chimico fisiche, prove in campo ed elaborazione finale dei dati raccolti relativi al piano di monitoraggio dell'impianto di compostaggio sito nella Zona Industriale 3<sup>^</sup> Strada – Gela, per anni uno, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo a n. 6 ditte che operano sul mercato attraverso il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in base all'art. 95 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto", comma 4, lettera b);

che con note prot. nn. 407/412 del 15 marzo 2017 sono state invitate a presentare preventivo di spesa entro le ore 11.00 del giorno 20 marzo 2017 le sottoelencate ditte:

- GESIND srl con sede in Gela
- GRL AMBIENTE SRL con sede in Caltanissetta
- SICILAB SRL con sede in P.zza Armerina;

# Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela  
email : [atoambientecl2@gmail.com](mailto:atoambientecl2@gmail.com) – pec : [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it)  
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

## IN LIQUIDAZIONE

- LABORATORIO ANALISI dott. Vincenzo Sorce, con sede in Mazzarino;
- ECOCONTROL SAS con sede in Riesi;
- EUROSERVIZIAMBIENTALI srl con sede Serradifalco;

che nei termini previsti sono pervenute offerte di prezzo da parte delle seguenti ditte:

- GESIND srl con sede in Gela
- LABORATORIO ANALISI dott. Vincenzo Sorce, con sede in Mazzarino;
- GRL AMBIENTE SRL con sede in Caltanissetta

CONSIDERATO che il laboratorio di analisi del Dott. Vincenzo Sorce, con sede in Mazzarino in Via delle Nazioni n. 3/A, ha formulato la migliore offerta di prezzo dichiarando di eseguire il servizio per l'importo complessivo di € 2.900,00 (oltre IVA);

RITENUTO di potere procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

## DETERMINA

AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il servizio riguardante l'esecuzione di campionamenti e analisi chimico fisiche, prove in campo ed elaborazione finale dei dati raccolti relativi al piano di monitoraggio dell'impianto di compostaggio sito nella Zona Industriale 3^ Strada – Gela per anni uno, al seguente operatore economico: Laboratorio Analisi dott. Vincenzo Sorce, con sede in Via delle Nazioni n. 3/A Mazzarino che ha presentato la migliore offerta di prezzo dichiarando di eseguire il servizio per l'importo complessivo di € 2.900,00 oltre IVA;

AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il Legale Rappresentante/Liquidatore  
Avv. Giuseppe Panico



**ATO AMBIENTE CL2 IN LIQUIDAZIONE S.P.A.**

**SCRITTURA PRIVATA**

CIG: Z4E1DC790

**OGGETTO:** SERVIZIO RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI E ANALISI CHIMICO FISICHE, PROVE IN CAMPO ED ELABORAZIONE FINALE DEI DATI RACCOLTI RELATIVI AL PIANO DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE 3<sup>^</sup> STRADA - GELA, PER ANNI UNO.

Importo contrattuale: € 2.900,00

TRA

- L'Ato Ambiente CL2 legalmente rappresentato dall'Avv. Panebianco Giuseppe, nato ad Agrigento, il 08/04/1972, C.F. PNB GPP 72D08 A089L, residente in Gela alla via Manzoni n. 59, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante/Liquidatore della Società per Azioni costituitasi tra i Comuni di Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino, col nome di "ATO AMBIENTE CL2 S.p.a", avente sede a Gela (CL) in Piazza S. Francesco – Palazzo Municipale sn iscritta a Registro delle Imprese di Caltanissetta con numero R.E.A. CL-89797, C.F. e Partita IVA n. 01663680856, tale denominato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12.04.2011, domiciliato per la carica presso la sede della Società di seguito denominata "stazione appaltante" o semplicemente "ATO CL2";

E

Il dott. Vincenzo Sorce, titolare del Laboratorio Analisi con sede in Via delle

Nazioni n. 3/A Mazzarino d'ora in poi denominato "appaltatore".

SI PREMETTE

che la stazione appaltante, con determinazione del Legale Rappresentante/

Liquidatore n. del /03/2017 ha affidato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs 50/2016, il servizio riguardante l'esecuzione di campionamenti e analisi chimico fisiche, prove in campo ed elaborazione finale dei dati raccolti relativi al piano di monitoraggio dell'impianto di compostaggio sito nella Zona Industriale 3<sup>a</sup> Strada – Gela, per anni uno al Laboratorio Analisi dott. Vincenzo Sorce, con sede in Via delle Nazioni n. 3/A Mazzarino per l'importo netto di € 2.900,00 (duemilanovecento/00) IVA esclusa;

che, è stata acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria ai fini della presente stipula contrattuale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – La stazione appaltante, come sopra rappresenta, dà e concede all'appaltatore che accetta, l'appalto del servizio;

Art.2 – Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto.

Art. 3 - L'affidamento del servizio in oggetto avrà una durata di mesi dodici e dovrà essere svolto secondo quanto prescritto nel DDG n. 114 del 3 maggio 2010 del Dirigente Generale dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -Dipartimento Acqua e Rifiuti- e nel Parere di Competenza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 rilasciato dal Dipartimento Reg.le Territorio e Ambiente il 24.07.2009 e riportati nel PROSPETTO SINTETICO DEL PIANO DI MONITORAGGIO, già

sottoscritto dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta;

Art. 4 - I campioni da analizzare dovranno essere prelevati, a cura e spese dell'appaltatore, da parte di personale tecnico qualificato, presso l'impianto di compostaggio sito in Gela, Zona Industriale 3° Strada, secondo quanto riportato nei piani di monitoraggio, previo accordo col Responsabile incaricato dalla società ATO Ambiente CL2. I relativi risultati dovranno essere recapitati, entro 15 gg a mezzo pec, all'indirizzo [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it).

Art. 5 - Il numero totale dei prelievi e dei campionamenti previsti nel PROSPETTO SINTETICO DEL PIANO DI MONITORAGGIO, è indicativo e non costituisce vincolo alcuno sul quantitativo totale degli stessi che potrà subire variazioni (in diminuzione ad in aumento) per prescrizioni sorte ed imposte successivamente dalle Autorità competenti al controllo o per ragioni di autocontrollo da parte dell'ATO Ambiente CL2;

Art. 6- La corretta erogazione del servizio va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto impone l'applicazione di penali da parte dell'ATO Ambiente CL2. In caso di inosservanza ripetuta (2 volte) e contestata formalmente dall'ATO Ambiente CL2 dei termini di prelievo dei campioni e/o consegna dei referti, non per cause di forza maggiore, la ditta sarà assoggettata ad una penale pari al 5% del valore del fatturato del mese in essere.

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture.

Art. 7 - Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'ATO Ambiente CL2 potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, in uno dei seguenti specifici casi:

- ritardi nei prelievi dei campioni e nella consegna dei referti, superiori a 48 ore

e non imputabili a cause di forza maggiore, ripetuti per almeno tre volta nell'arco del trimestre osservato;

- violazione del divieto di subappalto di parte o della totalità dei servizi;

- violazione del divieto di cessione del contratto.

Art.8 - L'appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il servizio oggetto del contratto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti. L'appaltatore si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino allo loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc.), così come previsto dalla circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, c.d. "Protocollo di Legalità".

Art. 9 – Il prezzo dell'appalto è convenuto in complessivi € 2.900,00 (duemilanovecento/00), oltre I.V.A.

Art. 10 - La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa con riscontro positivo, sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse. Eventuali contestazioni da parte dell'ATO Ambiente CL2, sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere.

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, l'appaltatore ha comunicato che i conti correnti dedicati per la gestione dei

flussi finanziari relativi al servizio in argomento sono i seguenti codici

IBAN: \_\_\_\_\_ ove la stazione appaltante farà confluire tutte

le somme relative all'affidamento. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, devono essere registrati sugli stessi conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 11 - Per la risoluzione di tutte le controversie, così durante la esecuzione come al termine del contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa, o giuridica, è competente il Foro di Gela.

Art. 12 - Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 13 - A norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi all'appaltatore gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici dallo stesso D.P.R. La violazione di detti obblighi, previa contestazione, comporterà la risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art.9 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle recenti disposizioni di legge in vigore, aventi attinenze con il contenuto del presente contratto e, pertanto, vincola le parti da questo istante.

Art.10 - Per tutti gli effetti del presente atto l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio e di mantenerlo per tutta la durata dell'appalto presso la sede sociale della ditta, ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari e amministrativi inerenti al presente appalto. Il recapito postale cui dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa è quello dell'appaltatore di cui alla parte introduttiva del presente contratto.

Art.11 - Ai fini fiscali i componenti dichiarano che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'IVA.

Art.12 –Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art.14 - La stazione appaltante, a mezzo del suo Legale Rappresentante, informa l'impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di lavori pubblici.

Il presente contratto viene sottoscritto per la ditta appaltatrice dal dott. Vincenzo Sorce, titolare del Laboratorio Analisi con sede in Via delle Nazioni n. 3/A Mazzarino dalla e per la Stazione Appaltante ATO Ambiente CL2 S.p.A., dal Legale Rappresentante /Liquidatore Avv. Giuseppe Panebianco.

Legale Rappresentante /Liquidatore  
ATO Ambiente cl2

Avv. Giuseppe Panebianco



Legale Rappresentante  
Laboratorio Analisi

Dott. Vincenzo Sorce